

REGOLAMENTO PER LA VIGILANZA SUGLI ALUNNI

Premesso che:

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e di custodire gli alunni dal momento in cui accedono negli spazi di pertinenza dell'Istituto e di consegnarli al termine delle attività scolastiche ad un familiare o a un loro delegato;

In ogni caso, i minori, se non riconsegnati ai genitori, vanno lasciati in un luogo all'interno del plesso dove normalmente non sussistano situazioni di pericolo o in condizioni organizzative tali da non porre a repentaglio la loro incolumità;

L'art. 19-bis della legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (Disposizioni in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici), che introduce il principio secondo il quale "I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e i soggetti affidatari ai sensi della Legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità all'adempimento dell'obbligo di vigilanza";

La sicurezza degli studenti e la prevenzione dei rischi sono aspetti irrinunciabili della scuola;

La scuola esercita la vigilanza sugli allievi dal loro ingresso nell'edificio scolastico prima dell'inizio delle lezioni sino a quando ad essa si sostituisce quella effettiva o potenziale dei genitori, o di persona da questi delegata, e che il grado di vigilanza esercitata da parte dell'insegnante va commisurata all'età, al livello di maturazione raggiunto dai minori affidati e alle condizioni ambientali in cui la scuola è inserita;

È adottato il presente Regolamento per definire le modalità relative alla vigilanza sugli alunni.

MODALITÀ DI ENTRATA A SCUOLA

Art. 1

Obblighi del Personale

Gli insegnanti hanno il dovere di vigilare sugli alunni durante tutto l'orario scolastico. Il personale docente, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, si troverà in classe 5 minuti prima dell'avvio delle attività didattiche, per accogliere gli alunni. I collaboratori scolastici hanno il compito di collaborare con gli insegnanti così da assicurare il miglior svolgimento organizzativo di

tutti i momenti della giornata scolastica. I collaboratori scolastici devono rispettare attentamente l'orario di servizio, per escludere *vacatio* nella vigilanza degli studenti

Art. 2

Entrata degli studenti

L'ingresso e l'uscita degli studenti vengono fissati in base agli orari di ciascuna sede e in relazione alla tipologia di funzionamento delle classi/indirizzi sulla base del PTOF. Tali orari devono essere portati a conoscenza dei genitori all'inizio di ciascun anno scolastico. L'accesso e permanenza degli studenti nell'area di pertinenza della scuola non è consentito in ore diverse da quelle dell'orario scolastico (es. per recuperare materiale scolastico o durante i colloqui dei genitori con gli insegnanti). Al suono della campana gli studenti entrano a scuola e raggiungono la propria aula. I momenti dell'entrata nell'edificio scolastico devono essere controllati dai collaboratori scolastici presenti ai piani, in modo da evitare assembramenti negli atri e soprattutto lungo le scale. Queste stesse disposizioni devono essere rispettate anche per l'ingresso pomeridiano degli studenti che rientrano a scuola dopo il pranzo per attività extracurricolari previste nel PTOF. La vigilanza è affidata agli insegnanti, in collaborazione con i collaboratori scolastici presenti a scuola.

MODALITÀ DI VIGILANZA DURANTE L'ATTIVITÀ DIDATTICA

Art. 3

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento delle attività didattiche

La vigilanza degli alunni durante le attività didattiche e l'intervallo spetta rigorosamente ai docenti in servizio, in collaborazione con il collaboratore scolastico preposto al piano/zona. I collaboratori scolastici, dopo l'orario di entrata delle classi, devono tenere le porte di ingresso tassativamente chiuse.

In caso di autorizzazione al singolo alunno all'uscita di classe per recarsi in bagno o ai distributori automatici, il docente presterà attenzione ai tempi anche comunicando con i collaboratori scolastici di piano.

Art. 4

La vigilanza degli alunni durante i cambi di turno tra i docenti nelle classi

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti da un'aula all'altra deve essere effettuato il più celermente possibile.

Per assicurare la continuità della vigilanza sugli alunni, i collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a favorire in maniera tempestiva il cambio degli insegnanti nelle classi e, avuto l'affidamento della sorveglianza sugli studenti da parte del docente, vigilare sulla scolaresca fino all'arrivo dell'insegnante in servizio nell'ora successiva.

In caso di ritardo o di assenza dei docenti i collaboratori scolastici sono tenuti a vigilare sugli alunni dando, nel contempo, avviso all'ufficio di Vicepresidenza del disguido affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 5

La vigilanza degli alunni durante la ricreazione

Al personale docente responsabile dell'ora precedente l'intervallo spetta la sorveglianza all'interno dell'aula e comunque la vigilanza sull'intero gruppo classe.

Spetta ai Collaboratori scolastici di turno collaborare con gli insegnanti nella vigilanza e in particolare sorvegliare, oltre al corridoio e all'atrio interno di competenza, anche i bagni in maniera da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone e alle cose.

Durante l'intervallo/ricreazione è possibile portare l'intera classe fuori dall'aula ed anche in spazi esterni di pertinenza scolastica oppure in spazi esterni a quelli di pertinenza scolastica, dopo aver preso accordi con il Consiglio di classe, evitando assembramenti e sempre nel rispetto delle norme di sicurezza anche relative al contenimento del Covid19. Solo in presenza di condizioni sanitarie restrittive, nei due casi di uscita esterna è necessaria e indispensabile la preventiva autorizzazione del Dirigente, al quale andrà posta in esame l'organizzazione programmata. Altrimenti, in condizioni non regolate da norme sanitarie restrittive, l'autorizzazione è richiesta solo per gli spazi esterni a quelli di pertinenza della scuola. Inoltre, nei locali interni della scuola si deve mangiare seduti al banco.

Durante gli intervalli è fatto obbligo ai collaboratori scolastici, nei turni e nelle aree rispettivamente assegnate all'interno dell'istituto, di vigilare sul comportamento degli alunni, al fine di prevenire eventi dannosi che coinvolgano gli stessi, nonché le strutture e le attrezzature dell'istituto. È fatto inoltre obbligo ai collaboratori scolastici di vigilare per il rispetto dello specifico regolamento di accesso ai distributori automatici di bevande.

Art. 6

Vigilanza degli studenti durante gli spostamenti tra aule e/o edifici

Gli studenti devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra; tali trasferimenti possono essere fatti anche con la collaborazione dei collaboratori scolastici. Spetta ai docenti di Educazione Fisica accompagnare gli alunni dalle aule alla palestra o agli spazi sportivi esterni e viceversa; ove ricorrano particolari esigenze organizzative, anche tali trasferimenti possono essere fatti con la collaborazione del collaboratore scolastico specificamente incaricato dal DSGA. Gli spostamenti dall'aula alla palestra e ai laboratori dovranno essere effettuati in ordine e in silenzio, onde non recare disturbo alle altre classi. Se il termine dell'ora coincide con la fine dell'orario delle lezioni, l'insegnante che ha effettuato il trasferimento accompagna la classe all'uscita della scuola.

Art. 7

La vigilanza degli alunni con disabilità

La vigilanza sugli studenti con disabilità, soprattutto se particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente educativo assegnato dal Comune o dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico.

MODALITÀ DI VIGILANZA ALL'USCITA DEGLI ALUNNI DALLA SCUOLA

Art. 8

Uscite anticipate

Sono ammesse solo 4 uscite anticipate nel primo quadrimestre e 4 nel secondo quadrimestre, solo per le ultime 2 ore previste nell'orario ordinario.

Modalità:

- studente minorenni: solo se in presenza di un genitore o di persona con delega scritta, documento di riconoscimento e copia del documento d'identità del delegante. In alternativa la richiesta può essere inoltrata via mail dal genitore con allegato il documento d'identità.

- studente maggiorenne: lo studente dovrà compilare l'apposito modulo di richiesta con le firme di consenso dei docenti interessati nelle ore di assenza e recarsi in Vicepresidenza.

È permessa l'uscita in orario diverso e al di fuori delle uscite consentite solo in caso di malore o di motivata necessità; comunque sempre previo contatto con il genitore.

Art. 9

Uscita dalla scuola al termine delle lezioni

Il Docente dell'ultima ora, in ogni classe, accompagna tutta la classe fino all'uscita dell'edificio scolastico e nel caso della presenza di scale esterne, fino in fondo alle scale. Dopodiché il docente accompagnatore vigila al meglio sulla corretta uscita della classe dalle zone di pertinenza esterne della scuola.

Art. 10

Mancato ritiro dello studente

Nell'ipotesi in cui il minore non venga prelevato da scuola senza adeguata informazione da parte della famiglia, il personale presente - insegnanti e/o collaboratori scolastici – tenterà di rintracciare ogni familiare o persona di fiducia di cui sia noto il recapito. Qualora ciò non fosse possibile, l'insegnante informerà il Dirigente Scolastico - Collaboratori del Dirigente perché si prendano i provvedimenti del caso.

Art. 11

Uscita autonoma degli studenti minorenni

Alla luce di quanto indicato in premessa, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, possono autorizzare l'Istituto a consentire l'uscita autonoma degli alunni minori di anni 14 sottoposti alla loro potestà, al termine delle lezioni, previa valutazione dei fattori di rischio potenzialmente prevedibili. La scuola può non consentire temporaneamente l'autorizzazione all'uscita autonoma qualora vengano meno le condizioni di sicurezza. Sono esclusi dalla valutazione tutti i fenomeni eccezionali, inconsueti e comunque non ricadenti in situazioni note e riconducibili alla normale capacità previsionale degli operatori scolastici. I fattori che i genitori devono tenere in debita considerazione, al momento della richiesta di autorizzazione alla scuola sono:

- le caratteristiche del tragitto che il/la proprio/a figlio/a percorre per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato e l'assenza di potenziali pericoli;
- l'informazione fornita al/alla proprio/a figlio sul percorso e le cautele da seguire per raggiungere l'abitazione o il luogo indicato;
- la capacità autonoma del proprio figlio/a di gestire se stesso e il contesto ambientale dimostrando di conoscere i corretti comportamenti e le principali regole della circolazione stradale; la maturità psicologica, l'autonomia e l'adeguata capacità di attenzione, concentrazione e senso di responsabilità, sufficienti per affrontare il tragitto.

Art. 12

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi di istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori. Il Dirigente Scolastico provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero di accompagnatori. In caso di partecipazione di uno o più alunni disabili, in relazione alla gravità della loro situazione, viene designato un accompagnatore fino a due alunni disabili. Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno sempre indossare il cartellino di riconoscimento.

Art. 13

La vigilanza degli alunni durante le attività extracurricolari pomeridiane

La vigilanza sugli alunni durante le attività pomeridiane extracurricolari, previste nel PTOF, dovrà essere costantemente assicurata dai docenti che organizzano tali attività. Gli alunni accederanno ai locali della scuola all'inizio dell'attività e saranno accolti dal docente nell'atrio per essere accompagnati in aula/laboratorio. Per nessun motivo gli studenti dovranno rimanere nei locali scolastici privi di vigilanza.